

A.s. 2017/2018

Contrattazione integrativa di Istituto

CONTRATTO

Istituto Comprensivo "Don Bosco"
Francavilla in Sinni (PZ)





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "DON BOSCO"

Via Matteo Cosentino, 190
85034 - FRANCAVILLA in SINNI C.F. 82000710762 Tel. 0973/577133 – Fax 0973/577763
E-mail: pzic878004@istruzione.it PEC: pzic878004@pec.istruzione.it
Sito web: <http://www.icfrancavillainsinni.gov.it>

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2017/2018

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2017/2018
3. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente contratto si intenderà pacificamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
4. Il presente contratto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo.
5. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.
6. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle seguenti norme legislative e contrattuali: CCNL 2006/2009 - D.Lgs 297/94 - DPR 275/99 - D.lgs 165/2001 - D.I. n° 44/2001 - Decreto legislativo n. 150/2009.
7. Il Contratto Integrativo di Istituto viene firmato dalle parti ed entro i cinque giorni successivi, trasmesso all'ARAN, al CNEL e pubblicato sul sito Web di questo Istituto a norma dell'art. 11 - Trasparenza - D.Lgs n. 150/2009, all'indirizzo www.icfrancavillainsinni.gov.it

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria
3. l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
4. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, attraverso gli strumenti della valorizzazione delle professionalità e della verifica dei risultati.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - > Contrattazione integrativa
 - > Informazione preventiva
 - > Informazione successiva
 - > Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 4 - Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.
5. Al termine di ogni incontro sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle Parti.

Art. 5 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'articolo 6, comma 2, lettere j, k, 1; dall'articolo 9, comma 4; dall'articolo 33, comma 2; dall'articolo 34 comma 1; dall'articolo 51, comma 4; dall'articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09.
2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso

prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Art. 6 - Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola,
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione;
2. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 150/2009, e cioè:
 - a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
 - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e, all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 - Informazione successiva

1. Sono materie di informazione successiva:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 - Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono in ciascun plesso scolastico di un proprio Albo sindacale, situato presso la specifica bacheca di ogni plesso, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale. E' inoltre disponibile un apposito spazio, "Albo Sindacale", sul sito web dell'Istituto.
2. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione all'assemblea da parte del personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio deve essere espressa in forma scritta con almeno due giorni di anticipo al fine permettere al Dirigente Scolastico di organizzare il servizio, con eventuale avviso alle famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso, nonché l'ufficio di segreteria, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo per i servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 - Diritto allo sciopero

1. Lo sciopero è un diritto garantito dalla Costituzione a tutti i lavoratori, compresi quelli a tempo determinato. Esso va coniugato con il diritto dei minori all'istruzione e alla tutela della propria incolumità fisica e a tutti i diritti previsti dall'art. 1 della legge
2. I lavoratori che intendono aderire ad uno sciopero possono darne volontariamente preavviso scritto al Dirigente Scolastico.
3. In caso di indizione di sciopero del personale docente, il Dirigente scolastico "procederà alla rilevazione dei partecipanti in base all'eventuale comunicazione volontaria resa dai docenti.

Qualora l'adesione dei docenti sia totale, il Dirigente Scolastico procederà a sospendere il servizio scolastico, avvisando le famiglie degli alunni, anche tramite i docenti.

4. Tale comunicazione deve essere caratterizzata da certezza di informazione.

5. La comunicazione volontaria di adesione allo sciopero, resa dai docenti, è irrevocabile.
6. Nel caso in cui in assenza di comunicazione da parte dei docenti non fosse possibile prevedere la consistenza del personale, in servizio nei plessi, il D.S. informerà le famiglie degli alunni anche tramite i docenti di tale eventualità, invitando i genitori ad accertarsi, nel giorno dello sciopero, delle modalità di erogazione del servizio.
7. Al fine di assicurare la tutela dei minori, nel caso in cui il Dirigente Scolastico abbia accertato preventivamente che non possono essere garantite le regolari lezioni, gli insegnanti non scioperanti saranno invitati, con circolare interna, ad essere presenti sin dall'ora di inizio delle lezioni della giornata dello sciopero, per consentire un adattamento dell'orario didattico, prestando un monte ore totale pari, in ogni caso, alle ore di servizio di quel giorno. In caso di sciopero per il personale docente non sono previsti contingenti minimi per i servizi essenziali.
8. Durante le azioni di sciopero il D.S. può utilizzare il personale in servizio (che non ha aderito allo sciopero) anche in sedi - classi/sezioni diverse da quelle assegnata, solo per compiti di vigilanza e per il solo proprio orario di servizio.
9. Nel caso di eventuali scioperi il D.S. invia agli organi competenti i dati riepilogativi del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione secondo le disposizioni vigenti.
10. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili il Dirigente Scolastico comunicherà alle famiglie tramite gli insegnanti le modalità di funzionamento o di sospensione del servizio.
11. Il diritto allo sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili da garantire secondo l'art.2 della legge 146/90.

Art. 11 - Contingente in caso di sciopero

1. Il contingentamento riguarda solamente il Personale ATA ed è finalizzato esclusivamente "ad assicurare le prestazioni indispensabili" previste dal comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 146/90.
2. Per determinare le quote dei contingenti del personale ATA necessarie a garantire le prestazioni indispensabili in caso di sciopero si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 2 dell'allegato alla Legge 146/1990 e dall'Accordo Integrativo Nazionale dell'8.10.1999.
3. In caso di sciopero, al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicate nel comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 146/90, si conviene quanto segue:
4. la individuazione delle unità di personale da includere nel contingente sarà effettuata nel modo seguente:
 - personale che non intende aderire allo sciopero;
 - sorteggio con esclusione di coloro già obbligati al servizio in occasioni precedenti.
 Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dalla organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'arti dell'Accordo Integrativo Nazionale dell' 8.10.1999.
 - > per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali:
 - n. 1 assistente amministrativo e
 - n. 1 collaboratore scolastico per ogni sede di scrutinio e valutazione finale;
 - > per garantire lo svolgimento degli esami finali:
 - n. 1 assistente amministrativo e
 - n. 1 collaboratore scolastico per ogni sede di esame finale.
5. Per la vigilanza straordinaria durante il servizio e nel caso, per motivi assolutamente eccezionali, il D.S. sia costretto a mantenere attivo il servizio, è prevista la presenza di 1 unità di collaboratore scolastico.
6. Nel caso in cui le azioni di sciopero coincidano con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto ritardi il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato, è

indispensabile la presenza del DSGA, di un'unità di Assistente Amministrativo e di 1 unità di Collaboratore Scolastico per la sorveglianza dell'ingresso principale.

7. Il contingente è previsto per la salvaguardia di propri diritti di cui all'art. 1 della Legge 146/90.

Art. 12 - Individuazione del personale obbligato

1. Il Capo di Istituto comunica 5 giorni prima dell'effettuazione dello sciopero al personale interessato ed espone all'Albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi. I soggetti individuati hanno diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
2. Il D.S., in occasione di ciascun sciopero, individua, sulla base anche della comunicazione, volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali, i nominativi del personale da includere nei contingenti in servizio presso le medesime scuole, esonerati dallo sciopero stesso per garantire le prestazioni indispensabili.
3. Nella individuazione del personale da obbligare, il Capo di Istituto indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso; successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.
4. I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi vanno computati tra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

Art. 13 - Permessi sindacali retribuiti e non retribuiti

Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; tenuto conto che il numero di dipendenti a tempo indeterminato dell'Istituto è per quest'anno scolastico pari a 105 unità, i permessi sindacali fruibili per il corrente a.s. 2017/2018, previo accordo tra le componenti RSU di questa Scuola, ammontano complessivamente ad ore 44 (quarantaquattro).

I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, e possono essere fruiti entro i limiti complessivi e individuali e con le modalità previste dalle norme vigenti. La fruizione è comunicata formalmente al D.S. dal componente della RSU per la quota di propria spettanza con almeno due giorni di anticipo.

Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 14 - Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 15- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacati e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 16 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

Art. 17 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento- antincendio
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

TITOLO QUARTO - AREA ORGANIZZATIVA

CAPO I - NORME GENERALI

Personale Docente e ATA

Art. 18 - Ottimizzazione del servizio e contenimento della spesa pubblica. Sostituzione del personale docente.

Alla sostituzione del personale assente temporaneamente, si provvede prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità.

Art. 19 - Ore eccedenti del personale docente (art. 30 CCNL 2006/09).

1. Ogni docente disponibile ad effettuare ore eccedenti oltre l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti, comunica la propria disponibilità per iscritto. La prestazione di ore eccedenti va autorizzata dal D.S. solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver verificato che non vi sia possibilità di utilizzare spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico.

2. Ogni docente può mettere a disposizione fino a tre ore settimanali libere dall'insegnamento per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo in sostituzione di colleghi assenti
3. Le ore effettivamente prestate in eccedenza rispetto all'orario d'obbligo, se non recuperate, verranno retribuite secondo la normativa vigente nei limiti delle risorse assegnate (vedi allegato A) e secondo i seguenti criteri:
 - Docente che ha dato la disponibilità nel giorno libero
 - Docente che ha dato la disponibilità nelle ore buche collocate all'inizio o alla fine dell'orario d'obbligo giornaliero o negli intervalli/interruzioni previsti, in misura non superiore ai tre, nell'arco della settimana, nel proprio orario di lavoro .
 - Docente di classe/sezione .
 - Docente che ha maturato un numero di ore eccedenti inferiore.

Art. 20 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - specifica professionalità, nel caso sia richiesta sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - disponibilità espressa dal personale
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse il cui effettivo svolgimento è sottoposto a verifica.
4. Per particolari attività il Dirigente - sentito il Direttore SGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola non vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica.

Art. 21 - Sostituzione del personale ATA assente.

1. In base alla normativa vigente il personale ATA attua quando necessario e, se possibile, la sostituzione dei colleghi assenti secondo i seguenti criteri:
 - " Assistenti amministrativi: si rimanda a quanto previsto dal CCNL 2006/2009
 - Collaboratori scolastici: con sostituzione dei colleghi in servizio nello stesso plesso;
 - In alternativa, con altro personale dichiaratosi disponibile alla rotazione su altri plessi, comunque con comunicazione di servizio individuale.
2. Le ore di lavoro eccedenti il normale orario di servizio confluiscono nelle Prestazioni aggiuntive ATA.

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 22 - Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del trattamento economico accessorio sono costituite da:
 - stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
 - stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
 - stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
 - finanziamento per ore eccedenti;
 - eventuali economie non utilizzate, provenienti dagli anni scolastici precedenti;
 - eventuali altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro;

Art. 23 - Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi comprensivi delle economie degli anni precedenti (lordo dipendente) sono pari a:

a.	Funzioni strumentali al POF	€. 4.760,76
b.	Incarichi specifici del personale ATA	€. 5.984,23
d.	Ore eccedenti	€. 5.120,30

CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL FIS

Miglioramento Performance Organizzativa e individuale Equità e Qualità

Art. 24 - Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti. Il Piano annuale delle attività aggiuntive al servizio del personale della scuola da retribuire con le risorse del FIS è attuato su proposta:
 - del Collegio dei Docenti per le attività di insegnamento e ad esso funzionali;
 - dell'Assemblea e del Piano del DSGA, per le attività del personale ATA.

Art. 25 - Criteri generali di ripartizione delle risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica.

1. La disponibilità del Fondo di Istituto per la Contrattazione Integrativa a.s. 2017/2018, calcolata sulla base dei parametri comunicati e delle economie disponibili è di € 43.348,00
(*Lordo Dipendente al netto degli accantonamenti obbligatori - vedi allegato A*).
2. Sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività previste dal POF, dal Piano Annuale del personale docente, da quello del personale ATA e dai progetti finalizzati al miglioramento e all'ampliamento dell'Offerta Formativa, le risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica vengono suddivise tra le componenti professionali presenti. •
A tal fine si intende ripartire una quota, pari al 30% dell'intero FIS disponibile, di € 13.004,40 Lordo Dipendente per le attività del personale A.T.A. e una quota, pari al 70% dell'intero FIS disponibile, di € 30.343,60 Lordo Dipendente per le attività del personale docente.
3. Le economie non utilizzate e quelle che si realizzeranno nel corso dell'anno andranno ad incrementare il fondo nell'anno successivo.

Lo svolgimento delle attività aggiuntive dà diritto alla remunerazione secondo il compenso orario definito dalle tabelle 5 e 6, allegate al CCNL del 29.11.2007.

Il compenso per le attività aggiuntive è erogato di norma per le ore effettivamente prestate, in aggiunta al normale orario di lavoro, previa verifica del lavoro svolto.

Per il personale ATA le prestazioni aggiuntive che richiedono maggiore impegno sono considerate come intensificazione dell'attività e quindi possono svolgersi non necessariamente oltre l'orario d'obbligo.

Per maggiori dettagli vedere l'allegato A.

Art. 26 - Priorità per l'accesso al Fondo

Le risorse assegnate come acconto e le economie disponibili andranno utilizzate per retribuire prioritariamente gli impegni assunti da inizio anno dal personale e relativi principalmente alle attività di supporto al D.S. e al modello organizzativo, di supporto alla didattica e all'organizzazione della didattica, allo svolgimento di prestazioni aggiuntive configurabili come prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo e come maggiore impegno e/o intensificazione del lavoro ordinario.

Nell'assegnazione degli incarichi si procederà, da parte del D.S., alla valutazione delle competenze accertate e documentate, delle esperienze pregresse per le attività per le quali si dichiara la propria disponibilità allo svolgimento nonché alla valutazione delle proposte progettuali che prevedano un differenziale di miglioramento rispetto all'esistente.

Per maggiori dettagli vedere l'allegato A.

Art. 27 - Definizione compenso Collaboratori D.S.

Il compenso da attribuire al collaboratore del DS con funzioni vicarie è fissato in € 2.100,00 Lordo Dipendente.

Art. 28 - Definizione compensi funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa

1. Per le funzioni strumentali, le risorse utilizzabili sono state comunicate con note MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017, e corrispondono ad un importo Lordo Dipendente di € 4.760,76.

Gli incarichi di funzioni strumentali al POF sono distribuiti dal D.S. sulla base

dell'individuazione del Collegio dei Docenti che definisce:

- aree di intervento ed obiettivi;
- criteri di attribuzione numero e destinatari;
- modi e tempi di verifica e valutazione del lavoro svolto.
- Il finanziamento è ripartito tra 4 funzioni strumentati assegnate alle 4 aree di intervento individuate dal Collegio dei Docenti.

2. Le aree di intervento e le Funzioni Strumentati ad esse assegnate con i relativi importi sono espressamente dettagliate nell' **allegato A**.

Art. 29 - Risorse generali destinate al Personale ATA

Le aree di attività individuate per la ripartizione del fondo destinato al personale ATA, a cui assegnare le risorse di esso, tengono conto della complessità della scuola dell'autonomia. Quest'ultima, infatti, richiede, costante e particolare impegno e specifiche competenze professionali al personale ATA che deve far fronte a nuove e sempre maggiori incombenze.

Per assicurare maggiore funzionalità, efficacia ed efficienza al servizio scolastico, supportare le attività previste nel POF e corrispondere alle esigenze della scuola, si è reso necessario prevedere lo svolgimento di prestazioni aggiuntive per il personale di segreteria e per i collaboratori scolastici.

Le attività aggiuntive del personale ATA di carattere tecnico, amministrativo e di vigilanza sono a supporto delle iniziative curricolari, extracurricolari programmate dall'istituzione, volte al miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica ed amministrativa, sia all'interno che al di fuori dell'orario di servizio del personale stesso.

Vanno, inoltre, compensati gli impegni derivanti dall'assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare peso.

Ai sensi dell'art. 88 c.2 del CCNL 2006/09, le parti concordano di utilizzare le risorse per retribuire le attività di seguito indicate necessarie alla realizzazione del POF e riportate dettagliatamente nel Piano:

- Prestazioni aggiuntive oltre l'orario di lavoro
- Intensificazione delle prestazioni lavorative del personale ATA
- Sostituzione colleghi assenti
- Compensi per ogni altra attività/progetto deliberata dal Collegio dei Docenti e approvata dal Consiglio di Istituto

I compensi verranno liquidati in tutto o in parte a seguito della realizzazione effettiva delle attività e al raggiungimento degli obiettivi previsti, dopo la verifica effettuata dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Direttore SGA, mediante apposita scheda di verifica sulla valutazione del servizio.

Per maggiori dettagli vedere l'**allegato A**.

Art. 30- Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere recuperate anche con riposi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 31 - Incarichi specifici ATA - art.47 CCNL 29/11/2007 e sequenze contrattuali

Per la valorizzazione del personale ATA e per la realizzazione dell'offerta formativa nonché per il perseguimento delle finalità volte al miglioramento del servizio e in generale della funzionalità tutta dell'istituzione Scolastica, sentito il Direttore SGA e vista la proposta del Piano delle attività del medesimo, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47 del CCNL 29/11/2007, da attivare nella istituzione scolastica in aggiunta agli incarichi derivanti dalla presenza di personale destinatario di posizione economica. Le risorse finanziarie per l'attribuzione di incarichi specifici al personale ATA per l'a.s. 2017/2018 sono quantificate in un importo totale di € 5.984,23 (Lordo Dipendente), dato dal finanziamento per l'anno scolastico in corso come da nota MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 e dalle economie dell'anno precedente.

Per l'anno scolastico 2017/2018 gli incarichi specifici vengono rideterminati tenuto conto del personale titolare di posizione economica ex art. 7 C.C.N.L. 2005.

Per il personale amministrativo vi sono n. 2 titolari di posizione economiche su 3 assistenti, mentre 1 collaboratore scolastico è privo di posizione economica per cui vengono costituiti in totale n. 2 incarichi specifici.

Per maggiori dettagli vedere l'allegato A.

Art. 32 - Conferimento degli incarichi e liquidazione compensi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività retribuite con il FIS;
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti da svolgere e le ore di impegno, gli obiettivi assegnati, il compenso spettante e i termini del pagamento;
3. Tutti gli incarichi dovranno riportare su registri all'uopo predisposti: giorni, orari, attività e firma che documentino la presenza a scuola e il lavoro svolto;
4. L'accesso ai compensi accessori sarà riconosciuto dal D.S. con specifico provvedimento, sulla base dell'attestazione del DSGA, effettuata a seguito di attento esame della documentazione prodotta dagli incaricati;
5. Le prestazioni di tutti i destinatari degli incarichi aggiuntivi, fatta eccezione per il Collaboratore del Dirigente che assolve funzioni delegate, saranno sottoposte a:
 - verifica periodica: bimestrale da parte dei Consigli di Interclasse/Intersezione e Collegio dei Docenti e mensile da parte del D.S. e del DSGA ;
 - valutazione finale: nel mese di giugno da parte degli stessi organi collegiali e monocratici;
6. Gli incaricati di attività da retribuire con il FIS dovranno presentare la sintesi consuntiva delle attività svolte per la verifica del conseguimento dei risultati attesi. Eventuali riduzioni saranno operate per i periodi di assenza;
7. I compensi saranno liquidati con le modalità previste per il "cedolino unico" a cura della competente Direzione Territoriale dell'Economia e delle Finanze;
8. Il quadro generale della liquidazione dei compensi va consegnato alla R.S.U. di istituto preventivamente alla liquidazione di essi.
9. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
10. La liquidazione dei compensi avverrà a consuntivo previa verifica della corrispondenza sostanziale tra:
 - le ore assegnate e quelle effettuate, autocertificate dal personale;

- i compiti ricevuti e quelli effettivamente svolti, verificati periodicamente;
 - i risultati attesi e quelli conseguiti, valutati dal Collegio dei Docenti per gli insegnanti e dal DSGA per gli ATA;
11. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone - a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto - la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
2. La stessa riduzione verrà effettuata, sempre previa informazione alla parte sindacale, nel caso in cui l'incapienza del FIS venga causato dalla mancanza di riassegnazione delle economie degli anni precedenti, da parte del Ministero dell'istruzione, alla Scuola.
3. Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo, ne sarà data comunicazione alla RSU e su di essi sarà effettuata contrattazione nel caso di necessità di utilizzo degli stessi, previo esaurimento del fondo di riserva.

Letto, approvato e sottoscritto in data 09 gennaio 2018.

Delegazione di Parte Pubblica

D.S. Prof.ssa Maria VITALE



Delegazione sindacale/RSU

Prof.ssa Ferrara Pasqualina - CGIL -



Ins. Chiarelli Felicetta -SNALS-



C.S. Ferrara Gennaro - UIL -

